



Città di Vittoria

Provincia di Ragusa



TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento reca disposizioni per la disciplina del Commercio su aree pubbliche nel Comune di Vittoria.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento alle norme previste dalla L. R. n. 18/1995 così come modificata ed integrata dalla L. R. n. 2/1996, dalla L. R. n. 28/99 e dal D.Lgs n. 59/2010 e ss.mm. e ii.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per “aree pubbliche” strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - b) per “posteggio”, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell’attività;
 - c) per “fiera”, “mercato”, “fiera locale” e “mercato locale” l’afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l’attività;
 - d) per “fiere - mercato” o “sagre”, fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;
 - e) per “somministrazione di alimenti e bevande” la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire il consumo sul posto dei prodotti acquistati;
 - f) per “settore merceologico” l’insieme dei prodotti alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare), posti in vendita.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su aree date in concessione per un periodo di tempo massimo fino a dodici anni, con possibilità di rinnovo fatta salva l'idoneità dei requisiti, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana(**mercato giornaliero tipologia A**);
 - b) su aree date in concessione per un periodo di tempo massimo fino a dodici anni, con possibilità di rinnovo fatta salva l'idoneità dei requisiti, per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato(**mercato settimanale tipologia B**);
 - c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante(**tipologia C**).

ART. 4

AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 3 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale sono rilasciate dal Responsabile della Direzione Sviluppo Economico Attività Produttive Agricoltura e Turismo del Comune di Vittoria.
2. Le autorizzazioni possono essere rilasciate a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
3. Le autorizzazioni di **tipologia A e B** non possono essere negate nel caso in cui siano disponibili i posteggi richiesti.
4. L'autorizzazione di **tipologia C** può essere negata soltanto per motivi di viabilità, igienico sanitari o per altri motivi di pubblico interesse .
5. L'autorizzazione di **tipologia C** abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, d'intrattenimento o svago.
6. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee in occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone che si svolgono nel territorio comunale.
7. Alle fiere che si svolgono nel territorio comunale possono partecipare i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale. Nell'assegnazione dei posteggi avranno priorità i titolari di autorizzazione di tipologia C.
8. L'autorizzazione è rilasciata solo per un posteggio nello stesso mercato, fiera o sagra, fatte salve le disposizioni di cui alla Conferenza Unificata Stato Regioni-Intesa del 5 Luglio 2012-punto 7 e le disposizioni di cui ai Regolamenti Comunitari in materia.
9. Le autorizzazioni di tipologia A)- B)- C) sono negate per la carenza dei requisiti soggettivi e professionali con riguardo al settore alimentare, di cui alla vigente normativa in materia.

ART. 5

PROCEDURA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE – REQUISITI

1. La domanda in carta resa legale per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata a mezzo di raccomandata, o per via telematica all'indirizzo pec:protocollogenerale@pec.comunevittoria.gov.it,
2. Nella domanda il richiedente dovrà indicare:
 - a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità;
 - b) denominazione o ragione sociale se trattasi di società, sede legale ;
 - c) codice fiscale e partita I.V.A.;
 - d) recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata;
 - e) settore merceologico per il quale si intende svolgere l'attività;
 - f) eventuale preferenza del posteggio che si intende occupare (nel caso di tipologia A o B).
3. La domanda dovrà essere corredata da:
 - a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
 - b) autocertificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - c) autocertificazione attestante di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 3, della L. R. 28/99 e dall'art. 71 commi 1, 2 , 3, 4 e 5 del D.Lgs n. 59/2010 nonché dall'art 8 comma 1 del d. lgs 147/2012 (**requisiti morali**);

- d) autocertificazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del d.lgs 159/2011;
- e) documentazione attestante il possesso dei **requisiti professionali** di cui all'art. 71 comma 6 del D.Lgs n. 59/2010 - (solo per il settore alimentare e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
- f) Notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE 852/2004, quale certificazione di idoneità sanitaria dei banchetti e degli automezzi usati per la vendita (solo per il settore alimentare e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di tipologia A e B e della relativa concessione di posteggio va presentata a seguito di avviso pubblico, indetto dall'Amministrazione, contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza ed ubicazione, il settore merceologico, i criteri di priorità di accoglimento delle istanze nonché i termini di presentazione delle domande stesse.
5. I criteri di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, così come statuiti dalla Conferenza Unificata Stato Regioni 2012, sono i seguenti:
- a) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa:
- | | |
|--|-----------------|
| - anzianità di iscrizione fino a 5 anni | punti 40 |
| -anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni | punti 50 |
| -anzianità di iscrizione oltre 10 anni | punti 60 |
- b) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
- | | |
|--|-----------------|
| -per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione | punti 40 |
|--|-----------------|
- c) la presentazione del DURC e del certificato di regolarità contributiva dell'impresa partecipante
punti 3
- d) a parità di punteggio si applica il criterio dell'anzianità dell'impresa nel commercio su aree pubbliche e, in caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio.
- e) i criteri selettivi di cui ai precedenti punti potranno essere modificati in relazione a possibili sopravvenute innovazioni legislative.

ART. 6

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche quando il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio della stessa.
2. L'autorizzazione è revocata :
- a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio
- b) nel caso di mancato pagamento della relativa tassa di occupazione del suolo pubblico di cui al Regolamento COSAP in vigore;
- c) nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui al presente regolamento e della normativa vigente in materia.
- d) per mancanza dei requisiti soggettivi e professionali, già autocertificati.
3. Si decade dalla concessione del posteggio quando il titolare non occupa, senza giustificato motivo (assenza per malattia, gravidanza ecc.) il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi, anche

non consecutivi nell'anno solare, relativamente al mercato **giornaliero-tipologia A**, ed al raggiungimento di **n. 13 assenze**, senza giustificato motivo, nell'anno solare relativamente al mercato **settimanale-tipologia B**.

4. Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere giornaliero di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti.

Qualora tale obbligo non sia rispettato per 3 (tre) volte anche non consecutive nell'anno solare in corso, si configura la decadenza dalla concessione con revoca dell'autorizzazione.

ART. 7

PRODUTTORI AGRICOLI

1. Ai fini del commercio su aree pubbliche la qualifica di produttore agricolo, così come definita dell'art. 2135 del Codice Civile, è provata mediante attestazione del Responsabile della Direzione Sviluppo Economico Attività Produttive Agricoltura del Comune dove ha sede il fondo agricolo destinato alla coltivazione dei prodotti posti in vendita (d lgs 228/2001, per come modificata dall'art. 27 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla legge n. 35/2012-*esercizio dell'attività di vendita diretta soggetta a S.C.I.A. al Comune dove ha sede l'azienda di produzione*).

2. La suddetta attestazione ha validità annuale.

3. Per la vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, la richiesta di assegnazione va indirizzata al Responsabile della Direzione Sviluppo Economico Attività Produttive del Comune di Vittoria con le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.

4. La sola attestazione di cui al comma 1 abilita alla vendita in forma itinerante nel territorio comunale.

5. I produttori agricoli devono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dal proprio fondo.

ART. 8

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

1. L'attività di commercio su aree pubbliche relativamente alla vendita dei prodotti del settore alimentare ed alla somministrazione di alimenti e bevande, è subordinata ai requisiti igienico-sanitari fissati dal "Pacchetto Igiene" (Regolamento CE 852/2004, Regolamento CE 853/2004, Regolamento CE 854/2004, Regolamento CE 882/2004)

ART. 9

SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della titolarità dell'azienda, o ramo d'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante abbia i requisiti previsti.

2. L'effettivo trasferimento dell'azienda deve essere provato con atto notarile o scrittura privata autenticata, registrati a norma di legge.

3. Il trasferimento dell'autorizzazione può essere effettuato solo insieme al trasferimento dei beni che costituiscono l'azienda o ramo d'azienda.

4. Il titolare in possesso di più autorizzazioni ha la facoltà di trasferire ad altri anche una singola autorizzazione.

5. Il subentrante nella titolarità dell'azienda dovrà chiedere la voltura dell'autorizzazione alla Direzione Sviluppo Economico Attività Produttive Agricoltura Turismo del Comune di Vittoria, allegando la documentazione di cui al precedente comma 2 ed al precedente art. 5 comma 3.

6. Il subingresso non è ammesso se non è trascorso almeno un anno dal rilascio dell'autorizzazione, salvo caso di decesso o oggettivi impedimenti.

7. Ai sensi dell'art. 2557 c.c. chi aliena un esercizio deve astenersi dall'intraprendere una nuova attività commerciale per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di trasferimento dell'autorizzazione.

8. Il subingresso è consentito esclusivamente a parità di tipologia commerciale dell'autorizzazione amministrativa e di dimensioni del posteggio.

ART. 10

ORARI

1. I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante apposita Ordinanza sindacale.

2. Il commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio tipologia A – mercato giornaliero, relativamente al settore alimentare e non alimentare, così come il commercio su aree pubbliche svolto esclusivamente in forma itinerante, tipologia C, possono svolgersi secondo il medesimo calendario, stabilito con apposita ordinanza sindacale, che consente lo svolgimento del commercio in sede fissa.

3. Il commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio tipologia A – mercato giornaliero, relativamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con "negozi mobile", può essere svolto nell'ambito degli orari previsti per l'attività dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il titolare del posteggio è pertanto tenuto a comunicare alla Direzione Sviluppo Economico Attività Produttive del Comune l'orario giornaliero che intende svolgere.

4. Variazioni di orari o eventuali deroghe operate a favore del commercio in sede fissa, vengono estese anche al commercio su aree pubbliche.

5. Gli orari del mercato settimanale-tipologia B sono quelli di cui al successivo art. 22.

6. In una fiera o mercato non possono essere stabiliti giorni o orari diversi in relazione alla diversità dei prodotti trattati dai singoli operatori.

ART. 11

C.O.S.A.P.

1. Il regolamento relativo all'applicazione del Canone di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 125 del 29/12/1998, le tariffe sono periodicamente rideterminate con apposite deliberazioni della Giunta Comunale.

2. Il pagamento della C.O.S.A.P. avviene secondo le precise indicazioni stabilite dagli uffici competenti che inviano, altresì, il relativo bollettino di pagamento .

ART. 12

OBBLIGHI E DIVIETI

1. Gli esercenti attività di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale devono esporre in modo ben visibile, durante l'esercizio dell'attività, la relativa autorizzazione.

2. Tutti i prodotti posti in vendita devono riportare i relativi prezzi.

3. Gli esercenti attività di commercio su aree pubbliche che utilizzano bilance hanno l'obbligo di regolare revisione ai sensi della normativa vigente in materia e devono tenere le stesse ben visibili al pubblico.

4. I titolari di autorizzazione con concessione di posteggio tipologie A e B non possono utilizzare una superficie maggiore di quella loro assegnata risultante nell'autorizzazione. Gli stessi devono lasciare l'area utilizzata al termine dell'attività giornaliera, libera da ingombri e rifiuti e non concedere a terzi, anche in via provvisoria, l'uso dell'area assegnata.

5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori che possono arrecare disturbo alla quiete pubblica.

TITOLO II
CHIOSCHI - TIPOLOGIA "A"

ART. 13

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. Le aree già previste nel Regolamento di cui alla deliberazione consiliare nr. 198/1996 e/o dei successivi atti e/o provvedimenti aventi valore autorizzatorio, sono quelle, **segnate in rosso**, di cui **all'allegato planimetrico contrassegnato con lettera A)**.

2. Sono istituite, negli spazi pubblici meglio individuati e **segnati in verde nel predetto allegato planimetrico contrassegnato con lettera A)**, le sottoelencate aree per l'istallazione di chioschi da adibire all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel territorio di Vittoria e nella frazione marinara di Scoglitti.

L'istallazione dei predetti chioschi deve avvenire nel pieno rispetto del decoro urbano secondo le direttive impartite dall'Amministrazione ed i vigenti regolamenti in materia.

A) Vittoria:

Piazza Gramsci, al centro della zona rialzata	n.1 posteggio
Via Magenta in fondo, lato Gela	n.1 posteggio
Largo Melodia, nelle adiacenze dell'aiuola spartitraffico,	n.1 posteggio
Piazza Daniele Manin	n.1 posteggio
Piazzale Cesare de Bus	n.1 posteggio
Villa Comunale	n.1 posteggio

Inoltre, si intende prevedere ulteriori **n. 3 posteggi**, che l'Amministrazione, al fine di conseguire l'obiettivo di incremento delle attività imprenditoriali, **si riserva di collocare in aree individuate a basso grado di sviluppo commerciale, che saranno appositamente autorizzate con atti deliberativi della Giunta Comunale, previo parere degli Uffici competenti, delle Organizzazioni di categoria e della Commissione aree pubbliche.**

B) Scoglitti:

Nella frazione marinara di Scoglitti, si intende prevedere **n. 1 posteggio**, che l'Amministrazione, al fine di conseguire l'obiettivo di incremento delle attività imprenditoriali, **si riserva di collocare in un'area individuata a basso grado di sviluppo commerciale, che sarà appositamente autorizzata con atti deliberativi della Giunta Comunale, previo parere degli Uffici competenti, delle Organizzazioni di categoria e della Commissione aree pubbliche.**

L'individuazione delle aree demaniali su cui potranno insistere lidi e/o stabilimenti balneari è prevista da un apposito piano spiagge a cura della competente Direzione Urbanistica. Resta invariato il rilascio di apposita autorizzazione amministrativa per l'avvio ed esercizio delle attività da parte della competente Direzione Sviluppo Economico.

ART. 14

ASSEGNAZIONE AREA CHIOSCO

1. L'assegnazione delle aree per l'istallazione di chioschi da adibire all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande avverrà a seguito di Avviso pubblico, appositamente indetto dall'Amministrazione.

2. A ciascun richiedente potrà essere data in concessione solo una delle aree disponibili.

ART. 15

ORARI CHIOSCO

1. Gli orari di attività dei chioschi adibiti all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono quelli previsti all'art. 10, comma 3 del presente Regolamento.

TITOLO III
VENDITA DI FIORI, PIANTE E ARTICOLI CIMITERIALI
TIPOLOGIA "A"

ART. 16

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. Sono previste, negli spazi pubblici meglio individuati nell'allegato planimetrico **A)** al presente Regolamento, le sottoelencate aree per l'installazione di chioschi per la vendita di piante e fiori e articoli cimiteriali nel piazzale antistante il Cimitero:

A) Vittoria, nell'area del Piazzale antistante il Cimitero è consentita la vendita di fiori, piante e articoli cimiteriali a mezzo chioschi per un totale di nr. 14 posteggi, di cui 3 (tre) riservati ai produttori agricoli.

La realizzazione di tali chioschi dev'essere in tutto conforme al progetto approvato e la relativa Concessione Edilizia dovrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione presentata alla Direzione Sviluppo Economico- Ufficio commercio- del Comune di Vittoria.

I posti disponibili saranno conferiti con le modalità stabilite all'art. 5 del presente Regolamento.

La concessione del posteggio può avvenire anche a mezzo di subingresso, a seguito di cessione d'azienda, da dimostrare con atto notarile regolarmente registrato o con scrittura privata regolarmente autenticata dal Notaio, secondo quanto stabilito al superiore art. 9 del presente Regolamento.

Si fa presente che per i posteggi destinati ai produttori agricoli, il trasferimento per subingresso è consentito a parità di categoria di appartenenza.

B) Scoglitti, la vendita dei fiori nello spazio antistante il Cimitero è consentita a mezzo di "banchi", della misura di ml 6 x ml 1,50, per un totale massimo di nr. 6 (sei) posteggi da allocare a ridosso della parete NORD-OVEST della recinzione esterna del Cimitero, occupando anche la larghezza del marciapiede.

I posti disponibili saranno conferiti con le modalità stabilite all'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 17

ASSEGNAZIONE POSTEGGIO

1. L'assegnazione dei posteggi resi disponibili avverrà a seguito di bando pubblico con i criteri stabiliti all'art.5 del presente Regolamento.

ART. 18

ORARIO MERCATO GIORNALIERO

1. Gli orari di svolgimento dell'attività sono quelli di cui all'art. 10, commi 2 e 3 del presente Regolamento.

TITOLO IV

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

NEGOZI MOBILI

TIPOLOGIA "A"

ART. 19

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. Le aree già previste nel Regolamento di cui alla deliberazione consiliare nr. 198/1996 e/o dei successivi atti aventi valore regolamentare, sono quelle di cui **all'allegato A), segnate in rosso.**

2. Sono previste, negli spazi pubblici meglio individuati nelle planimetrie **Allegato A) e segnate in verde**, le sottoelencate aree per la vendita e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tramite "negozi mobili" (autobar)

A Vittoria:

- Piazzale Campo Sportivo,
- Piazza- Dante Alighieri,
- Zona Villa Bellini /zona Forcone
- Piazza Ipperia/Trinità
- Piazza Fanello (zona case popolari)

n.1 posteggio
n.1 posteggio
n.1 posteggio
n.1 posteggio
n.1 posteggio

Inoltre, si intende prevedere ulteriori **n. 4 posteggi**, che l'Amministrazione, al fine di conseguire l'obiettivo di sviluppo locale, **si riserva di collocare in aree individuate a basso grado di sviluppo commerciale, che saranno appositamente autorizzate con atti deliberativi della Giunta Comunale, previo parere degli Uffici competenti, delle Organizzazioni di categoria e della Commissione aree pubbliche.**

A Scoglitti:

-Slargo Via O. Costantino,

n. 1 posteggio

Inoltre, si intende prevedere ulteriori **n. 5 posteggi**, che l'Amministrazione, al fine di conseguire l'obiettivo di sviluppo locale, **si riserva di collocare in aree individuate a basso grado di sviluppo commerciale, che saranno appositamente autorizzate con atti deliberativi della Giunta Comunale, previo parere degli Uffici competenti, delle Organizzazioni di categoria e della Commissione aree pubbliche.**

ART. 20

ASSEGNAZIONE POSTEGGIO

1. L'assegnazione dei posteggi resi disponibili avverrà a seguito di bando pubblico con i criteri stabiliti all'art.5 del presente Regolamento.

ART.21

ORARI

1. Gli orari di svolgimento dell'attività sono quelli di cui all'art. 10, commi 2 e 3 del presente Regolamento.

TITOLO V

**MERCATO SETTIMANALE Scoglitti -VIA O. COSTANTINO
TIPOLOGIA "B"**

ART. 22

AREE MERCATO SETTIMANALE

1. Le aree pubbliche destinate allo svolgimento del mercato settimanale-tipologia B- del Lunedì che si svolge nella frazione marinara di Scoglitti sono quelle individuate nell'allegata planimetria, e, precisamente, si snodano sulla Via Orazio Costantino nel tratto compreso tra Piazza Principe di Piemonte e Via Bassanesi.

2. Le modalità di svolgimento del mercatino in parola si differenziano a seconda dei periodi annuali di svolgimento:

a) mercatino stagionale con cadenza settimanale dall'ultimo Lunedì di Giugno al terzo Lunedì di Settembre;

b) mercatino annuale con cadenza settimanale dal quarto lunedì di Settembre al terzo Lunedì di Settembre.

I posteggi destinati al mercato settimanale, sono n. 66, di cui n. 21 sono autorizzazioni annuali e n. 45 sono stagionali, per l'esatta collocazione e distribuzione degli stessi si rimanda in toto alla planimetria del presente Regolamento.

ART. 23

ASSEGNAZIONE POSTEGGIO

1. L'assegnazione dei posteggi resi liberi per il mercato settimanale – tipologia B avverrà a seguito di bando pubblico con i criteri stabiliti all'art.5 del presente Regolamento.

ART. 24
GIORNO DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di Lunedì per tutto l'anno solare con la sola esclusione dei giorni festivi.
2. Nell'eventualità che la giornata di mercato ricada in un giorno festivo, il Sindaco su richiesta degli operatori può, con apposita ordinanza sindacale e dandone pubblico avviso, anticipare o posticipare la giornata di mercato.

ART. 25
ORARIO MERCATO SETTIMANALE

1. L'orario di vendita al mercato settimanale ha inizio alle ore 07:00 e termina alle ore 14:00.
2. I concessionari dei posteggi possono accedere al mercato per l'allestimento delle attrezzature di vendita un'ora prima dell'orario d'inizio stabilito per la vendita.
3. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro un'ora dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti i quali dovranno essere riposti in appositi sacchi.
4. I posteggi non occupati entro le ore 08:00 saranno assegnati, solo per quel giorno, ai titolari di autorizzazione di tipologia C, non titolari di posteggio, presenti nell'area del mercato in quel momento, tramite sorteggio effettuato sul posto da parte degli agenti della Polizia Locale. L'assegnatario del posteggio dovrà far pervenire attestazione del bollettino di avvenuto pagamento della C.O.S.A.P., relativa a quella giornata di mercato consegnato al momento del sorteggio.
5. La Giunta Comunale si riserva di adottare sistemi informatici di rilevazione presenze.

TITOLO VI
MERCATO SETTIMANALE VITTORIA
TIPOLOGIA "B"
(presso l'ex Campo di concentramento)

ART.26

Nell'ambito del territorio Comunale esiste un mercato settimanale, per il quale è prevista una disponibilità di n.300 posteggi, dei quali n. 270 sono riservati al settore non alimentare e n. 30 al settore alimentare, di cui n. 10 ai produttori agricoli.

Le dimensioni dei posteggi sono le seguenti:

ml. 6	X ml.5= mq. 30
ml. 7,50	X ml.5= mq. 37,5
ml. 9	X ml.5= mq. 45
ml. 12	X ml.5= mq. 60

Il mercato settimanale si svolge nella giornata del Sabato, presso l'area dell'ex Campo di Concentramento con orario 7,00/14,00.

La gestione tutta del mercatino in parola, compresa la riscossione e l'incameramento delle somme versate dagli operatori per l'occupazione del suolo pubblico, è affidata ad Ente Gestore qualificato, a mezzo di appositi provvedimenti.

Successivamente all'approvazione del presente Regolamento, i posteggi disponibili in base alle risultanze del registro in possesso del predetto Ente gestore Società e comunicati all'Ufficio Commercio, saranno assegnati nel rispetto di un bando appositamente emanato con i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Il rilascio delle autorizzazioni avverrà nel rispetto del disposto dell'art. 5 della L.R. n. 18/1995, e nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs 59/2010 nonché dalla Conferenza Stato Regioni con Intesa del 5 luglio 2012.

Ai sensi dell'art. 14, c. 2° della L.R. n. 18/1995, si decade dal diritto al posteggio nei casi di assenza non giustificata dal mercatino di mesi tre nell'anno solare. In tal caso l'Ufficio Commercio, previa comunicazione dell'Ufficio competente, procederà alla revoca della conferita autorizzazione. L'eventuale richiesta di cambio di riquadri o di subentro avverrà, previo parere favorevole dell'Ente Gestore, nel rispetto della medesima tipologia merceologica autorizzatoria nonché di dimensione del riquadro.

ART. 27

Criteri per l'assegnazione dei posteggi non occupati dai titolari nella giornata di Sabato

Riguardo all'esercizio dell'attività nella giornata del sabato si stabilisce quanto segue:

Eventuali posti liberi per assenza temporanea dei titolari saranno conferiti mediante sorteggio tra gli operatori presenti, fermo restando il possesso dell'autorizzazione amministrativa di tipologia "C" e del pagamento del canone di occupazione del posteggio, da parte degli stessi.

Il detto sorteggio sarà prioritariamente eseguito a favore degli operatori che vantano il maggior numero di presenze nel mercato in parola. Successivamente, ove dovessero residuare altri posteggi, sarà effettuato un ulteriore sorteggio tra i rimanenti.

I sorteggi saranno eseguiti dopo l'esaurimento delle operazioni di occupazione dei titolari dei posteggi la cui attività dovrà iniziare entro le ore 8.00.

Si decade dall'autorizzazione per assenza ingiustificata dal Mercatino per un periodo superiore a tre mesi nell'anno solare.

L'Ente gestore è tenuto a comunicare con cadenza quadrimestrale dettagliato elenco delle presenze settimanali degli operatori, al fine di consentire all'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni i conseguenti eventuali procedimenti.

Si configura, altresì, la sospensione temporanea dell'autorizzazione sino a trenta giorni nei casi di recidiva della sanzione prevista dall'articolo 20, comma 2°, della L. n. 18/1995.

TITOLO VII COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE (AMBULANTATO) TIPOLOGIA "C"

ART. 28

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante tipologia C può essere svolto in tutto il territorio comunale purché la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale, essa infatti è consentita solo in aree laterali, in modo da non intralciare il transito di automezzi e pedoni e nel rispetto del codice della strada.
2. È vietata la vendita nel raggio di metri 200 dal mercato settimanale nella giornata di svolgimento dello stesso.
3. I titolari di autorizzazioni di tipologia C possono sostare nello stesso punto, con le prescrizioni di cui al comma 1, per un periodo di tempo non superiore a due ore.
4. La distanza tra due soste susseguenti deve essere di almeno 400 metri.
5. L'attività deve essere svolta con automezzi idoneamente allestiti ed in regola con le norme del codice della strada.
6. Gli automezzi destinati al trasporto ed alla vendita di prodotti alimentari devono possedere i requisiti igienico – sanitari previsti dalla normativa vigente.
7. Al termine di ogni sosta l'area utilizzata dovrà essere lasciata libera da ingombri e rifiuti di ogni genere.

8. Gli orari per l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono quelli di cui all'art. 10, comma 2 del presente Regolamento.

9. Il Sindaco può, per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico – sanitario o in occasioni particolari, porre limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in determinate aree del territorio comunale.

ART. 29

AREE URBANE INTERDETTE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TIP. C

L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è interdetta:

-A Vittoria

1)all'interno dell'area urbana delimitata dal quadrilatero formato dalle seguenti Vie: **Roma - Gaeta - Dei Mille – Curtatone;**

2)Al di fuori del quadrilatero di cui al precedente punto1) è, altresì, interdetta all'interno delle seguenti **Piazze: Italia, Vittoria Colonna, Enriquez, Ricca, Giordano Bruno, Daniele Manin, Piazza del Popolo.**

-A Scoglitti nelle seguenti Piazze:

- Cavour, Sorelle Arduino, Castelli.

A Scoglitti è, altresì, vietata la sosta prolungata, oltre il tempo consentito per le operazioni di vendita, sul lungo mare della Riviera Kamarina e della Riviera Gela nonché nello slargo del Mercato Ittico e nel prolungamento di Via Amalfi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30

AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE

1. Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle rilasciate per una durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni.

Relativamente alle **autorizzazioni stagionali** rilasciate a Scoglitti durante la stagione estiva, sono individuati i seguenti siti, fatte salve le esigenze di garantire il normale traffico veicolare e pedonale, ai sensi del vigente Codice della Strada:

A) Scoglitti:

Zona adiacente il Faro, rientra nel progetto di raddoppiamento del lungomare (previa concessione demaniale);	n. 3 chioschi
Piazza P.pe di Piemonte, sul marciapiede adiacente la cabina telefonica,	n. 1 chiosco
Piazza antistante via Della Melia (prolungamento via O. Costantino),	n. 1 chiosco
Piazza Giro di Boa di Baia Dorica (previa concessione demaniale)	n. 1 chiosco
Lungo Mare nei pressi della Scogliera (previa concessione demaniale)	n. 1 chiosco
Costa Fenicia (previa concessione demaniale)	n. 1 chiosco
Villaggio Kamarina (previa concessione demaniale)	n. 1 chiosco

Inoltre, si intende prevedere ulteriori **n. 3 chioschi**, sul lungo mare di Riviera Kamarina e di Riviera Gela, che l'Amministrazione, al fine di conseguire l'obiettivo di sviluppo locale, si riserva di **collocare in aree individuate a basso grado di sviluppo commerciale, che saranno appositamente autorizzate con atti deliberativi della Giunta Comunale, previo parere degli Uffici competenti, delle Organizzazioni di categoria e della Commissione aree pubbliche.**

Sono considerate autorizzazioni temporanee quelle rilasciate fino ad un massimo di gg. 59 nell'anno solare.

Relativamente alle **autorizzazioni temporanee** a Scoglitti durante la stagione estiva, sono individuati i seguenti siti, fatte salve le esigenze di garantire il normale traffico veicolare e pedonale, ai sensi del vigente Codice della Strada:

A mezzo di ombrelloni o gazebi:

N. 6 di mq. 4 in Piazza Fratelli Cervi, sotto il marciapiedi antistante il plesso "San Giovanni Bosco";

A mezzo di banchetti

- N. 20 di ml.2 sul Lungo Mare della Riviera Lanterna
- N. 5 di ml. 2 nella Piazza Andrea Castelli, a ridosso muretto di perimetrazione
- N. 1 di ml. 2 nella Piazza Cavour e precisamente ang. Via Amalfi

A mezzo di autobar

- N.4 nella Riviera Kamarina, nella traversa di via "della Fratellanza" sul lato destro con ingresso dalla Via Kamarina.

1. Al fine di meglio organizzare il servizio e procedere per tempo all'istruttoria delle richieste, le stesse dovranno pervenire all'Ufficio Commercio entro il **15 APRILE** di ciascun anno.

Sarà cura della Direzione Sviluppo Economico dare ampia pubblicità per l'avvio della presentazione delle istanze di che trattasi tramite il sito istituzionale dell'Ente.

Le medesime richieste corredate dalla copia dell'autorizzazione di tipologia "C" e dalla fotocopia del documento di riconoscimento devono essere trasmesse alla Direzione Sviluppo Economico-Ufficio Commercio del Comune di Vittoria, che, nel rispetto della normativa vigente, porrà in essere gli adempimenti di competenza, secondo l'ordine cronologico di arrivo, e tenuto conto dell'anzianità di usufruizione del posteggio per cui si richiede l'autorizzazione.

In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre il termine previsto, sempre nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.

La rilasciata autorizzazione ha validità esclusivamente per il periodo estivo dell'anno di riferimento. Tale periodo sarà annotato sull'autorizzazione medesima unitamente al numero della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

2. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee solo in occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, di durata non superiore a 59 giorni.

Dette autorizzazioni temporanee sono rilasciate a richiesta dell'interessato che deve pervenire ai competenti uffici almeno 45 giorni prima della data dell'evento, la cui durata sarà indicata nell'autorizzazione medesima. Il citato rilascio è subordinato al pagamento del costo della C.O.S.A.P.

3. Per quanto riguarda le fiere di tradizione locale, in occasione delle festività di San Giovanni Battista, San Martino e altre manifestazioni fieristiche, il numero dei posteggi, la dimensione degli stessi e gli aspetti correlati saranno determinati dalla Società Vittoria Mercati srl, incaricata giusta sottoscrizione di apposito contratto di servizio ex deliberazione del Consiglio Comunale nr. 175 del 21/09/2017, di concerto con l'Amministrazione Comunale, o da altro Ente gestore eventualmente successivamente individuato con appositi atti consiliari.

Inoltre, il Sindaco può stabilire con proprio provvedimento, ulteriori aree da destinare a fiere-mercato e sagre a carattere esclusivamente temporaneo non ricomprese nel presente articolo.

ART. 31

AREE PRIVATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO

Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività commerciale di tip. A), essa può essere inserita tra le aree previste per l'esercizio della suddetta attività. L'assegnazione del posteggio sarà fatta a favore del soggetto richiedente che dovrà documentalmente dimostrare all'Ufficio il possesso, anche temporaneo, dell'area ed è vincolata al soddisfacimento dei pareri obbligatori e vincolanti espressi dal Comando Polizia Municipale in ordine al rispetto delle norme sulla circolazione stradale e pedonale, dalla Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio in ordine al rispetto delle prescrizioni urbanistiche e alla insussistenza di limitazioni e divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale e dalla competente Direzione Sanitaria in ordine al rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario.

ART. 32

SANZIONI

Le sanzioni per eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono quelle previste dalla L. R. 18/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 33

ABROGAZIONI

Sono abrogate le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali e negli atti aventi natura regolamentare precedentemente adottati, contrastanti con le statuizioni stabilite con il presente Regolamento.

ART. 34

IUS SUPERVENIENS

Qualora a seguito di variazioni legislative dovessero intervenire mutamenti nell'ambito della materia oggetto del presente Regolamento, le stesse, nelle more dell'aggiornamento, operano automaticamente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento o per quanto eventualmente previsto in modo difforme dalle norme di legge regolanti la materia, anche se emanate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, tali norme di legge si applicano automaticamente.

ART. 35

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Vittoria e sul sito istituzionale dell'Ente.